



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

Roma, 29 OTT 2010

Prot. n. EM 5552
18301

SIGG. DIRETTORI REGIONALI VV.F.

LORO SEDI

SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI VV.F.

LORO SEDI

e, per conoscenza,:

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
SEDE

Oggetto: **Indennità di missione e lavoro straordinario per conduzione di automezzi -
Chiarimenti**

In relazione a talune richieste di chiarimenti circa il trattamento economico del personale comandato in missione con utilizzo di un automezzo del Corpo, si rende necessaria una fondamentale precisazione.

Si premette che sul disposto dell'art. 28 - comma 1), lett. f) - del C.C.N.L. (integrativo del 24.5.2000), laddove recita "nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo", la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria ha più volte sancito che il compenso per lavoro straordinario, nel caso di attività lavorativa prestata oltre l'orario di servizio nelle località dove si svolge la missione, va corrisposto soltanto allorché si tratti dello svolgimento, con applicazioni assidue e continuative, di un servizio istituzionale strettamente collegato alle mansioni normalmente svolte nel corso del lavoro ordinario del dipendente, restando conseguentemente esclusa la valutazione come lavoro straordinario del periodo di tempo impiegato per gli spostamenti necessari.

Al dipendente inviato in missione non compete pertanto il diritto al compenso per lavoro straordinario per il periodo di tempo comprendente il viaggio, in quanto quest'ultimo non è da considerarsi lavoro effettivo. Il compenso per lavoro straordinario ha invece lo scopo di compensare il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario. L'attività lavorativa è solo quella effettiva, non anche il tempo necessario per raggiungere la località di missione: per quest'ultimo, infatti, è prevista una diversa indennità, commisurata alla distanza esistente e al tempo occorso, che è quindi soddisfattiva dell'onere dello spostamento.

2

Una corretta applicazione del citato art. 28 impone in definitiva di ritenere retribuibili come lavoro straordinario le ore di viaggio di andata e ritorno per la missione ove si tratti di servizio prestato oltre il normale orario, se e in quanto autorizzato, solo nel caso di dipendenti aventi proprio le mansioni di guida ed, in generale, quando la conduzione del mezzo sia funzionale al trasferimento del macchinario e non allorché l'automezzo sia funzionale al trasporto del dipendente.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pini)



USB VIGILI DEL FUOCO